

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 101/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 102/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 103/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 104/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 8

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 105/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	9
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 106/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	11
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 107/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	13
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 108/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	15
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 109/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	17
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 110/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 111/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	21
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 112/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	23
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 113/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	25
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 114/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	27
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 115/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 116/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	31



★ Decisione del Comitato misto SEE n. 117/1999, del 30 settembre 1999, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 118/1999, del 30 settembre 1999, che modifica l'allegato X (servizi audiovisivi) dell'accordo SEE	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 119/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 120/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	36
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 121/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato XIX (protezione dei consumatori) dell'accordo SEE	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 122/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	39
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 123/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	41
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 124/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 125/1999, del 30 settembre 1999, che modifica l'allegato XXII (diritto societario) dell'accordo SEE	46

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/1999

del 24 settembre 1999

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo gli atti comunitari rilevanti ai fini del SEE nel settore dell'alimentazione animale adottati tra il 1° agosto 1995 e il 31 dicembre 1997,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

Articolo 2

I testi delle direttive 95/53/CE⁽²⁾, 95/55/CE⁽³⁾, 95/69/CE⁽⁴⁾, 96/6/CE⁽⁵⁾, 96/7/CE⁽⁶⁾, 96/24/CE⁽⁷⁾, 96/25/CE⁽⁸⁾, 96/51/CE⁽⁹⁾, 96/66/CE⁽¹⁰⁾, 97/6/CE⁽¹¹⁾, 97/8/CE⁽¹²⁾, 97/40/CE⁽¹³⁾, 97/47/CE⁽¹⁴⁾, 97/72/CE⁽¹⁵⁾ e della decisione 97/582/CE⁽¹⁶⁾ nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

Ai fini dell'accordo le date relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti di cui all'allegato della presente decisione vanno lette come segue:

- qualora la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto preceda la data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore della presente decisione,
- qualora la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto sia successiva alla data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 10 marzo 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽²⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 263 del 4.11.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 39.

⁽¹⁰⁾ GU L 272 del 25.10.1996, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU L 35 del 5.2.1997, pag. 11.

⁽¹²⁾ GU L 48 del 19.2.1997, pag. 22.

⁽¹³⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21.

⁽¹⁴⁾ GU L 211 del 5.8.1997, pag. 45.

⁽¹⁵⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 55.

⁽¹⁶⁾ GU L 237 del 28.8.1997, pag. 39.

ALLEGATO

della decisione n. 101/1999 del Comitato misto SEE

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:

1) Al punto 1 (direttiva 70/524/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **395 L 0055**: Direttiva 95/55/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995 (GU L 263 del 4.11.1995, pag. 18),
- **395 L 0069**: Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15),
- **396 L 0007**: Direttiva 96/7/CE della Commissione, del 21 febbraio 1996 (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 45),
- **396 L 0025**: Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35),
- **396 L 0051**: Direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996 (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 39),
- **396 L 0066**: Direttiva 96/66/CE della Commissione, del 14 ottobre 1996 (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 32),
- **397 L 0006**: Direttiva 97/6/CE della Commissione, del 30 gennaio 1997 (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 11),
- **397 L 0072**: Direttiva 97/72/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 55)».

2) Al punto 3 (direttiva 93/113/CE del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **397 L 0040**: Direttiva 97/40/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21)».

3) Il punto 4 (direttiva 77/101/CEE del Consiglio) è soppresso.

4) Al punto 5 (direttiva 79/373/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **395 L 0069**: Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15),
- **396 L 0024**: Direttiva 96/24/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 33),
- **397 L 0047**: Direttiva 97/47/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 211 del 5.8.1997, pag. 45)».

5) Al punto 6 (decisione 91/516/CEE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

- «— **397 D 0582**: Decisione 97/582/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 237 del 28.8.1997, pag. 39)».

6) Al punto 8 (direttiva 93/74/CEE del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **396 L 0025**: Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35)».

- 7) Al punto 14 (direttiva 91/357/CEE della Commissione) viene aggiunto quanto segue:
- «, modificata da:
- **397 L 0047**: Direttiva 97/47/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 211 del 5.8.1997, pag. 45)».
- 8) Dopo il punto 14 viene inserito il punto seguente (direttiva 91/357/CEE della Commissione):
- «14a. **396 L 0025**: Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35)».
- 9) Al punto 15 (direttiva 82/471/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti tratti:
- «— **395 L 0069**: Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15),
- **396 L 0025**: Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35)».
- 10) Dopo il punto 31 (direttiva 93/117/CE della Commissione) vengono inseriti i punti seguenti:
- «31a. **395 L 0053**: Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17).
- 31b. **395 L 0069**: Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15)».
- 11) Al punto 31 (direttiva 74/63/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti tratti:
- «— **395 L 0069**: Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15),
- **396 L 0006**: Direttiva 96/6/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996 (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 29),
- **396 L 0025**: Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35),
- **397 L 0008**: Direttiva 97/8/CE della Commissione, del 7 febbraio 1997 (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 22)».
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 102/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 91/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 (direttiva 70/220/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto quanto segue:

«— **398 L 0077**: Direttiva 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998 (GU L 286 del 23.10.1998, pag. 34).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato XIII, al punto 5.2 viene aggiunto quanto segue:

“IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia.”».

Articolo 2

I testi della direttiva 98/77/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

⁽²⁾ GU L 286 del 23.10.1998, pag. 34.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 103/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 93/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/86/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 46 (direttiva 89/107/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **398 L 0086**: Direttiva 98/86/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998 (GU L 334 del 9.12.1998, pag. 1).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 98/86/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizioni che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.⁽²⁾ GU L 334 del 9.12.1998, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 104/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 93/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **398 R 1367**: Regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione, del 29 giugno 1998 (GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1367/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

⁽²⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/1999

del 24 settembre 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 79/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2560/98 della Commissione, del 27 novembre 1998, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2686/98 della Commissione, dell'11 dicembre 1998, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2692/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2728/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁵⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **398 R 2560**: Regolamento (CE) n. 2560/98 della Commissione, del 27 novembre 1998 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 28),
- **398 R 2686**: Regolamento (CE) n. 2686/98 della Commissione, dell'11 dicembre 1998 (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 20),
- **398 R 2692**: Regolamento (CE) n. 2692/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998 (GU L 338 del 15.12.1998, pag. 5),
- **398 R 2728**: Regolamento (CE) n. 2728/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998 (GU L 343 del 18.12.1998, pag. 8).»

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

⁽²⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 337 del 12.12.1998, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 15.12.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 18.12.1998, pag. 8.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2560/98, (CE) n. 2686/98, (CE) n. 2692/98 e (CE) n. 2728/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 106/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 94/97 del Comitato misto SEE, del 28 novembre 1997 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/177/CE della Commissione, dell'8 febbraio 1999, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 7b (decisione 97/138/CE della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«7c. **399 D 0177:** Decisione 1999/177/CE della Commissione, dell'8 febbraio 1999, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 56 del 4.3.1999, pag. 47).»

Articolo 2

I testi della decisione 1999/177/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 193 del 9.7.1998, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 56 del 4.3.1999, pag. 47.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 107/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 65/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/515/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) pan-europea (emendamento 1)⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/518/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa a pacchetti ISDN mediante accesso a velocità primaria ISDN⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/520/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso a velocità primaria alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) pan-europea (emendamento 1)⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/521/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso di base ISDN⁽⁵⁾.
- (6) La decisione 98/515/CE della Commissione abroga la decisione 97/346/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) pan-europea e la decisione 94/797/CE della Commissione sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) pan-europea. La decisione 97/346/CE è stata integrata nell'accordo e pertanto deve essere abrogata ai sensi del medesimo e la decisione 94/797/CE è stata abrogata nell'accordo sullo Spazio economico europeo con la decisione n. 117/98 del Comitato misto SEE, del 18 dicembre 1998.
- (7) La decisione 98/520/CE della Commissione abroga la decisione 97/347/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso a velocità primaria alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) pan-europea⁽⁶⁾ e la decisione 94/796/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso primario alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) pan-europea⁽⁷⁾. La decisione 97/347/CE è stata integrata nell'accordo e pertanto deve essere abrogata ai sensi del medesimo e la decisione 94/796/CE è stata abrogata nell'accordo sullo Spazio economico europeo con la decisione n. 117/98 del Comitato misto SEE, del 18 dicembre 1998,

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 148 del 6.6.1997, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU L 329 del 20.12.1994, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

1. Dopo il punto 4zh (decisione 97/751/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«4zi. **398 D 0515:** Decisione 98/515/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) pan-europea (emendamento 1) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 7).»

2. Dopo il punto 4zk (decisione 97/517/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«4zl. **398 D 0518:** Decisione 98/518/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso a velocità primaria ISDN (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 14).»

3. Dopo il punto 4zm (decisione 97/519/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

«4zn. **398 D 0520:** Decisione 98/520/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso a velocità primaria alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) pan-europea (emendamento 1) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 19).

4zo. **398 D 0521:** Decisione 98/521/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso di base ISDN (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 22).»

Articolo 2

I testi del punto 4ze (decisione 97/346/CE della Commissione) e del punto 4zf (decisione 97/347/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo sono soppressi.

Articolo 3

I testi delle decisioni 98/515/CE, 98/518/CE, 98/520/CE e 98/521/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizioni che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/1999

del 24 settembre 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 65/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/516/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low Data Rate Land Mobile Satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/517/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione di informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/519/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/533/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni MES (Mobile Earth Stations, stazioni mobili terrestri) per reti di comunicazione personali via satellite (S-PCN), comprese stazioni terrestri portatili, per S-PCN che operano nelle bande di frequenza 1,6/2,4 GHz nell'ambito del servizio fra mezzi mobili via satellite (MSS)⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/534/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni MES (Mobile Earth Stations, stazioni mobili terrestri) per reti di comunicazione personali via satellite (S-PCN), comprese stazioni terrestri portatili, per S-PCN che operano nelle bande di frequenza dei 2,0 GHz nell'ambito del servizio fra mezzi mobili via satellite (MSS)⁽⁶⁾.

DECIDE:

Articolo 1

1. Dopo il punto 4zi (decisione 98/515/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i seguenti punti:

- «4zj. **398 D 0516:** Decisione 98/516/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nella bande di frequenza 11/12/14 GHz (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 10).
- 4zk. **398 D 0517:** Decisione 98/517/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione di informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 12).»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 247 del 5.9.1998, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 247 del 5.9.1998, pag. 13.

2. Dopo il punto 4zl (decisione 97/518/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«4zm. **398 D 0519:** Decisione 98/519/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 17).»

3. Dopo il punto 4zp (decisione 98/522/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i seguenti punti:

«4zq. **398 D 0533:** Decisione 98/533/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni MES (Mobile Earth Stations, stazioni mobili terrestri) der reti di comunicazione personali via satellite (S-PCN), comprese stazioni terrestri portatili, per S-PCN che operano nelle bande di frequenza 1,6/2,4 GHz nell'ambito del servizio fra mezzi mobili via satellite (MSS) (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 11).

4zr. **398 D 0534:** Decisione 98/534/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazione MES (Mobile Earth Stations, stazioni mobili terrestri) per reti di comunicazione personali via satellite (S-PCN), comprese stazioni terrestri portatili, per S-PCN che operano nella banda di frequenza dei 2,0 nell'ambito del servizio fra mezzi mobili via satellite (MSS) (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 13).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 98/516/CE, 98/517/CE, 98/519/CE, 98/533/CE e 98/534/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 109/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 65/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/522/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori destinati al sistema pubblico paneuropeo ERMES (Enhanced radio message system, sistema di radioavviso terrestre) (seconda edizione) ⁽²⁾.
- (3) La decisione 98/522/CE abroga, a decorrere dal 24 aprile 1999 la decisione 95/290/CE della Commissione, del 17 luglio 1995, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori destinati al sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (ERMES), che è stata integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4zo (decisione 98/521/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«4zp. **398 D 0522:** Decisione 98/522/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori destinati al sistema pubblico paneuropeo ERMES (Enhanced radio message system, sistema di radioavviso terrestre) (seconda edizione) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 25).»

Articolo 2

Il testo del punto 4j (decisione 95/290/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è soppresso a decorrere dal 24 aprile 1999.

Articolo 3

I testi della decisione 98/522/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 25.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 110/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 65/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/542/CE della Commissione, del 4 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (fase II) (seconda edizione)⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/543/CE della Commissione, del 4 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche fase II che operano nella banda DCS 1800 (seconda edizione)⁽³⁾.
- (4) La decisione 98/542/CE abroga la decisione 96/629/CE della Commissione, del 23 ottobre 1996, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (fase II) e la decisione 97/527/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per le comunicazioni digitali cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (seconda edizione), che sono state integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (5) La decisione 98/543/CE abroga la decisione 97/529/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche fase II che operano nella banda DCS 1800, che è stata integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4zr (decisione 98/534/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

- «4zs. **398 D 0542:** Decisione 98/542/CE della Commissione, del 4 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (fase II) (seconda edizione) (GU L 254 del 16.9.1998, pag. 28).
- 4zt. **398 D 0543:** Decisione 98/543/CE della Commissione, del 4 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche fase II che operano nella banda DCS 1800 (seconda edizione) (GU L 254 del 16.9.1998, pag. 32).»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 254 del 16.9.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 254 del 16.9.1998, pag. 32.

Articolo 2

I testi dei punti 4n (decisione 96/629/CE della Commissione), 4v (decisione 97/527/CE della Commissione) e 4c (decisione 97/529/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II sono soppressi.

Articolo 3

I testi delle decisioni 98/542/CE e 98/543/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 111/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 65/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/482/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4zt (decisione 98/543/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«4zu. **398 D 0482**: Decisione 98/482/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF) (GU L 216 del 4.8.1998, pag. 8).»

Articolo 2

I testi della decisione 98/482/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 216 del 4.8.1998, pag. 8.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/1999

del 24 settembre 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 65/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/574/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, fase II (seconda edizione)⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/575/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per stazioni mobili destinate all'impiego con reti di telecomunicazione pubbliche, digitali, cellulari della fase II che operano nella banda per il GSM 1800 (seconda edizione)⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/576/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/577/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 4 e 6 GHz⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/578/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz⁽⁶⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4zu (decisione 98/482/CE del Consiglio) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

- «4zv. **398 D 0574:** Decisione 98/574/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, fase II (seconda edizione) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 30).

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 278 del 15.10.1998, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 278 del 15.10.1998, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 15.10.1998, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 278 del 15.10.1998, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 278 del 15.10.1998, pag. 46.

- 4zw. **398 D 0575:** Decisione 98/575/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per stazioni mobili destinate all'impiego con reti di telecomunicazione pubbliche, digitali, cellulari della fase II che operano nella banda per il GSM 1800 (seconda edizione) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 35).
- 4zx. **398 D 0576:** Decisione 98/576/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 40).
- 4zy. **398 D 0577:** Decisione 98/577/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 4 e 6 GHz (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 43).
- 4zz. **398 D 0578:** Decisione 98/578/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 46).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 98/574/CE, 98/575/CE, 98/576/CE, 98/577/CE e 98/578/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 113/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 66/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/89/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/90/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai rivestimenti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/91/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per l'isolamento termico ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **399 D 0089**: Decisione 1999/89/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999 (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 34),
- **399 D 0090**: Decisione 1999/90/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999 (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38), rettificata dalla GU L 83 del 27.3.1999, pag. 80,
- **399 D 0091**: Decisione 1999/91/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999 (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44), rettificata dalla GU L 83 del 27.3.1999, pag. 80.»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44.

Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/89/CE, 1999/90/CE e 1999/91/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 114/1999

del 24 settembre 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 66/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/92/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo travi e colonne leggere composte a base di legno ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/93/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/94/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i tratti seguenti:

- «— **399 D 0092:** Decisione 1999/92/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999 (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 49),
- **399 D 0093:** Decisione 1999/93/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999 (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 51), rettificata dalla GU L 83 del 27.3.1999, pag. 80,
- **399 D 0094:** Decisione 1999/94/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999 (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 55), rettificata dalla GU L 83 del 27.3.1999, pag. 80.»

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 55.

Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/92/CE, 1999/93/CE e 1999/94/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 115/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 94/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1 (direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «1a. **397 L 0068:** Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 44 (direttiva 88/77/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

- «← **397 L 0068:** Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997 (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).»

Articolo 3

I testi della direttiva 97/68/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/1999

del 24 settembre 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati II e XIII dell'accordo sono stati modificati dalla decisione n. 119/98 del Comitato misto SEE, del 18 dicembre 1998⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/85/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 96/98/CE del Consiglio) del capitolo XXXII (equipaggiamento marittimo) dell'allegato II e al punto 56d (direttiva 96/98/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **398 L 0085:** Direttiva 98/85/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998 (GU L 315 del 25.11.1998, pag. 14).»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/85/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizioni che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le modifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 297 del 18.11.1999, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 14.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 117/1999****del 30 settembre 1999****che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 95/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare la decisione 1999/103/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 8 (direttiva 72/166/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **399 D 0103**: Decisione 1999/103/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999 (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 25).»*Articolo 2*

I testi della decisione 1999/103/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.⁽²⁾ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 25.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 118/1999****del 30 settembre 1999****che modifica l'allegato X (servizi audiovisivi) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appreso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la risoluzione 1999/C 30/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3 (raccomandazione 98/560/CE del Consiglio) dell'allegato X dell'accordo è inserito il punto seguente:

- «4. **499 Y 0205(01)**: Risoluzione 1999/C 30/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico (GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della risoluzione 1999/C 30/01 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

⁽²⁾ GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 119/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 84/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità ⁽²⁾.
- (3) Occorre adattare ai fini dell'accordo le disposizioni relative agli aspetti internazionali della decisione n. 128/1999/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5cc (direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo, prima del titolo «Servizi postali», viene inserito il punto seguente:

- «5cd. **399 D 0128:** Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 9 lascia impregiudicato il diritto di uno Stato EFTA di adottare misure relative ai servizi UMTS e alle apparecchiature UMTS nei paesi terzi o di negoziare per proprio conto con paesi terzi e organizzazioni internazionali accordi bilaterali e multilaterali applicabili all'UMTS. La Commissione e gli Stati EFTA si tengono reciprocamente informati e, su richiesta, si consultano su tali misure o negoziati nel quadro del Comitato misto SEE.»

Articolo 2

I testi della decisione n. 128/1999/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 120/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 32/98 del Comitato misto SEE, del 30 aprile 1998 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 812/1999 della Commissione, del 19 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 45 [regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 R 0812**: Regolamento (CE) n. 812/1999 della Commissione, del 19 aprile 1999 (GU L 103 del 20.4.1999, pag. 5).»

Articolo 2

Dopo il punto 45 [regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

«45a. **399 R 0718**: Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

45b. **399 R 0805**: Regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64).»

⁽¹⁾ GU L 310 del 19.11.1998, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 20.4.1999, pag. 5.

Articolo 3

Il punto 45a (direttiva 96/75/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo diventa il punto 45c.

Articolo 4

I testi del regolamento (CE) n. 718/1999, del regolamento (CE) n. 805/1999 e del regolamento (CE) n. 812/1999 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 121/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato XIX (protezione dei consumatori) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 122/1998 del Comitato misto SEE, del 18 dicembre 1998 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 7c (direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«7d. **398 L 0027:** Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166 dell'11.6.1998, p. 51).»

Articolo 2

I testi della decisione 98/27/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 297 del 18.11.1999, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 122/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 98/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/178/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili ⁽²⁾ e la decisione 1999/179/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 2em (direttiva 98/634/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

- «2en. **399 D 0178:** Decisione 1999/178/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21).
- 2eo. **399 D 0179:** Decisione 1999/179/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 31).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/178/CE e 1999/179/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

⁽²⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 31.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 123/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 14/1999 del Comitato misto SEE, del 29 gennaio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'allegato XXI dell'accordo, al fine di mantenere l'omogeneità dell'accordo nel settore statistico e di garantire l'elaborazione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e confrontabili per descrivere e controllare tutti i pertinenti aspetti economici, sociali e ambientali dello Spazio economico europeo, due testi giuridici adottati dalla Comunità europea dopo le ultime modifiche apportate all'allegato XXI,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (CE, Euratom) n. 410/98 ⁽²⁾ e (CE) n. 448/98 ⁽³⁾ del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

ALLEGATO

della decisione n. 123/1999 del Comitato misto SEE

L'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE è modificato come segue.

A. STATISTICHE DELLE IMPRESE

Al punto 1 [regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio], prima degli adattamenti, viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **398 R 0410**: Regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 52 del 21.2.1998, p. 1)».

B. STATISTICHE ECONOMICHE

Al punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio], prima degli adattamenti, viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **398 R 0448**: Regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 58 del 27.2.1998, p. 1)».
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 124/1999****del 24 settembre 1999****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 14/1999 del Comitato misto SEE, del 29 gennaio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'allegato XXI dell'accordo, al fine di mantenere l'omogeneità dell'accordo nel settore statistico e di garantire l'elaborazione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e confrontabili per descrivere e controllare tutti i pertinenti aspetti economici, sociali e ambientali dello Spazio economico europeo, alcuni testi giuridici adottati dalla Comunità europea dopo le ultime modifiche apportate all'allegato XXI.
- (3) Alla luce delle rispettive situazioni specifiche, occorre esentare l'Islanda e il Liechtenstein da alcuni requisiti statistici.
- (4) Le deroghe concesse dalla Commissione agli Stati membri nell'articolo 1 della decisione 98/385/CE non pregiudicano, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le procedure istituite tra tali Stati ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi della decisione 98/385/CE della Commissione ⁽²⁾, del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio ⁽⁴⁾, del regolamento (CE) n. 1232/98 della Commissione ⁽⁵⁾ e della decisione 98/582/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 22.6.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

ALLEGATO

della decisione n. 124/1999 del Comitato misto SEE

L'allegato XXI (statistiche) dell'accordo è modificato come segue.

A. STATISTICHE DEI TRASPORTI E DEL TURISMO

Il punto 7b (direttiva 95/64/CE del Consiglio) è modificato come segue:

i) prima degli adattamenti è inserito il testo seguente:

«, modificata da:

— **398 D 0385**: Decisione 98/385/CE della Commissione, del 13 maggio 1998 (GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1).»;

ii) l'adattamento b) è soppresso.

B. STATISTICHE ECONOMICHE

Al punto 19b [regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **398 R 1687**: Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12),

— **398 R 1688**: Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23)».

C. NOMENCLATURE

Al punto 20b [regolamento (CE) n. 3696/93 del Consiglio], prima dell'adattamento, è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

— **398 R 1232**: Regolamento (CE) n. 1232/98 della Commissione, del 17 giugno 1998 (GU L 177 del 22.6.1998, pag. 1)».

D. STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA

Al punto 22 (decisione 97/80/CE della Commissione), prima degli adattamenti, è inserito il testo seguente:

«, modificata da:

— **398 D 0582**: Decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36)».

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 125/1999

del 30 settembre 1999

che modifica l'allegato XXII (diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 9/94 del Comitato misto SEE, dell'8 luglio 1994⁽¹⁾.
- (2) Vari riferimenti alla denominazione di società norvegesi elencate nell'allegato XXII dell'accordo devono essere aggiornati a seguito dell'introduzione in Norvegia, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di una normativa specifica per le società a responsabilità limitata, conformemente alla nuova legge sulle società (legge n. 44 del 13 giugno 1997) e alla nuova legge sulle società per azioni (legge n. 45 del 13 giugno 1997).
- (3) Vari riferimenti alla denominazione di società islandesi elencate nell'allegato XXII dell'accordo devono essere aggiornati a seguito dell'introduzione in Islanda, a decorrere dal 1° gennaio 1995, di una normativa specifica per le società a responsabilità limitata, conformemente alla legge sulle società per azioni (legge n. 2/1995, cfr. legge n. 137/1994) e alla nuova legge sulle società a responsabilità limitata (legge n. 138/1994).
- (4) Occorre integrare nell'accordo le modifiche della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio⁽²⁾, della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio⁽³⁾, della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ e della dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio⁽⁷⁾ apportate dal capitolo XI, parte A, dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea⁽⁸⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 1 (prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio), al punto 2 (seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio), al punto 3 (terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio) e al punto 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) è inserito il seguente capoverso:

«— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 234 del 8.9.1994, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40.

⁽⁸⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

- 2) Prima dell'ultimo capoverso (direttiva 94/8/CE del Consiglio) del punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) è inserito il seguente capoverso:

«— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).»

- 3) Al punto 9 (dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio) prima delle modifiche è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).»

- 4) Nelle disposizioni che figurano alla voce «PERIODI DI TRANSIZIONE» le parole «Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia» sono sostituite dalle parole «Islanda e Norvegia».
- 5) Tutte le voci relative all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia, incluse le disposizioni che figurano al punto 1 (prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio), al punto 2 (seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio), al punto 3 (terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio), al punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio), al punto 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) e al punto 9 (dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio) sono soppresse.
- 6) Le voci «o) in Islanda:», «p) in Liechtenstein:», e «q) in Norvegia:» al punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio), modifica b), e al punto 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente «p) in Islanda:», «q) in Liechtenstein:» e «r) in Norvegia:».
- 7) Le disposizioni nelle voci relative alla Norvegia al punto 1 (prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio), al punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio), modifica a) e al punto 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) sono sostituite da «aksjeselskap, allmennaksjeselskap».
- 8) Le disposizioni nelle voci relative alla Norvegia al punto 2 (seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio) e al punto 3 (terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio) sono sostituite da «allmennaksjeselskap».
- 9) La parola «almenningshlutafélag» nelle voci relative all'Islanda al punto 1 (prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio), al punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio), modifica a) e al punto 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) è sostituita da «hlutafélag».
- 10) Le disposizioni nelle voci relative all'Islanda al punto 2 (seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio) e al punto 3 (terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio) sono sostituite da «hlutafélag».

Articolo 2

I testi delle modifiche della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio e della dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio apportate dal capitolo XI, parte A, dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN
